

(N. 1070)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LA RUSSA, GRADARI, CROLLALANZA, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, GIANGREGORIO, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANO, PIROLO, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI e SIGNORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1984

Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, 28 luglio 1971, n. 558 e 10 ottobre 1975, n. 517, in materia di disciplina del commercio

ONOREVOLI SENATORI. — È di tutta evidenza la crisi produttiva ed occupazionale in cui ormai da anni vive il mondo industriale; senza parlare dell'agricoltura, che, dopo decenni di crescenti difficoltà, ancora oggi fatica ad avviarsi sulla strada di un moderno sviluppo.

In tale contesto economico appare chiaro il ruolo primario che oggi svolge il settore terziario, ed in particolare il commercio, chiamato a recitare sempre più nel prossimo futuro un ruolo di protagonista nell'ambito dell'intera economia nazionale; e non solo nazionale, se si considera che un tale processo di terziarizzazione della economia è ormai in atto da anni in tutti gli altri paesi dell'Europa occidentale.

Due cifre testimoniano la crescita del commercio in Italia, specie se considerate alla luce di ciò che hanno rappresentato per la nostra economia gli anni che vanno dal 1971 al 1981: in questo decennio il set-

tore commerciale ha mantenuto costante, oltre il 15 per cento, il suo apporto alla crescita dell'economia nazionale, in termini di reddito prodotto, ed ha sensibilmente accresciuto il suo peso in termini di occupazione, passando dal 16 per cento del 1971 ad oltre il 20 per cento nel 1981, svolgendo, in tal modo, anche una funzione sociale di notevole rilievo.

Se è, dunque, innegabile una certa evoluzione del settore distributivo in questi anni, deve ritenersi del tutto ingiustificato il giudizio totalmente negativo espresso da diverse parti, ed anche da alcuni ambienti politici, nei confronti della disciplina amministrativa del settore dettata dalla legge n. 426 del 1971, e dai relativi decreti di attuazione.

La predetta legge, peraltro, ha trovato serio ostacolo alla sua completa realizzazione sia per le inammissibili « omissioni » da parte delle regioni e degli enti locali (basti

pensare al cospicuo numero di comuni che non hanno mai realizzato il primo piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva) sia per gli stravolgimenti dei suoi principi operati dal potere locale sotto la spinta delle convenienze politiche e clientelari.

È, però, altrettanto vero che la citata legge n. 426 contiene in sé alcune lacune che hanno indubbiamente condizionato in modo negativo la crescita del settore.

Se si vuole, allora, favorire un più rapido ed efficace processo di ammodernamento e razionalizzazione del commercio in Italia, è necessario un intervento del legislatore che colmi le lacune emerse, che possono essenzialmente individuarsi nella mancanza di un reale collegamento tra i diversi soggetti programmatori e tra i piani commerciali e quelli urbanistici; nell'assenza di una effettiva programmazione delle grandi strutture di vendita, la cui attivazione è oggi subordinata ad un nulla-osta regionale rilasciato caso per caso; e nella insufficienza di una programmazione comunale basata esclusivamente sul parametro della superficie globale di vendita non ripartito al suo interno tra le diverse tipologie di esercizio.

Obiettivo della presente legge è, dunque, quello di modificare ed integrare la legge 11 giugno 1971, n. 426, senza, però, intaccarne gli essenziali principi ispiratori ed informativi.

Una seria programmazione dell'accesso nel mercato di nuove imprese e la qualificazione professionale degli operatori non possono, infatti, che costituire i cardini di una politica del commercio e per il commercio rivolta a preordinare un apparato distributivo moderno ad alta intensità tecnologica.

Il « salto dimensionale », da più parti invocato, e da qualcuno assimilato ad un più alto livello di qualità, dovrà avvenire secondo gradualità ed in maniera equilibrata, tenendo in debito conto lo spazio ed il ruolo della piccola-media impresa, presente nel comparto in misura considerevole, che non è possibile comprimere, nè tanto meno distruggere, senza creare gravi contraccolpi

e profonde lacerazioni nel tessuto economico e sociale, non altrimenti ricucibili.

Per quanto riguarda, in particolare, la qualificazione professionale degli operatori, gli articoli 1 e 2 del disegno di legge richiedono, per l'iscrizione nel registro esercenti il commercio, la frequenza a corsi professionali o il superamento di un esame, al quale sono ammessi soltanto coloro già in possesso di una certa pratica commerciale. La sola pratica, infatti, non garantisce di per sé l'apprendimento delle diverse e più moderne tecniche gestionali; mentre il solo esame si è spesso dimostrato in questi anni uno strumento prettamente nozionistico, dal quale difficilmente emergono le qualità professionali e manageriali degli aspiranti operatori commerciali.

L'articolo 3 fissa l'obiettivo fondamentale cui tende tutto il disegno di legge, attraverso la programmazione regionale e comunale: la realizzazione di una rete distributiva che, per organizzazione economica, per tipologia di servizio e per gamme merceologiche assicuri la migliore produttività del sistema distributivo e la più ampia funzionalità di servizio ai consumatori.

Tale obiettivo va raggiunto attraverso lo sviluppo programmato della struttura imprenditoriale del settore, con l'incentivazione di iniziative di ammodernamento e razionalizzazione delle imprese, favorendo, con le necessarie risorse pubbliche, le diverse forme di associazionismo, collaborazione o integrazione economica tra le imprese stesse.

Gli articoli 4 e 5 esplicitano il contenuto della programmazione regionale e comunale che, come detto, rappresentano gli strumenti attuativi dei predetti obiettivi.

La regione ripartisce il proprio territorio in zone socio-economiche omogenee e, per ciascuna di esse, indica il numero di esercizi con superficie superiore a 1.500 metri quadrati da autorizzare nel periodo di vigenza del piano, nonché il numero di esercizi relativi ai settori di largo e generale consumo con oltre 400 metri quadrati da attivare, nello stesso periodo, nei comuni con popolazione residente inferiore a 10 mila abitanti.

Detta, altresì, la regione norme e prescrizioni da valere nei comuni inferiori a 5.000 abitanti, esonerati dall'obbligo della adozione del piano comunale.

Il programma comunale, in conformità anche alle direttive regionali, determina il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'apertura di esercizi di vendita di generi di largo e generale consumo, separatamente per diverse classi dimensionali (0-200 metri quadrati, 201-400 metri quadrati) fino a 1.500 metri quadrati; e detta, inoltre, norme e direttive per l'insediamento di esercizi di vendita degli altri settori merceologici.

Si è ritenuto di introdurre nella programmazione regionale e comunale il criterio innovativo della previsione delle « distanze minime » tra gli esercizi di vendita dei prodotti di largo e generale consumo della stessa specializzazione merceologica per salvaguardare livelli di produttività aziendali compatibili con la gestione economica della impresa, che, specie nei comuni di più limitata entità territoriale può risentire della concorrenzialità eccessiva determinata anche da collocazioni ubicazionali indiscriminate ed inopportune.

Il vincolo introdotto non contraddice il principio costituzionale della libera iniziativa economica privata in quanto preordinato alla realizzazione di finalità sociali, al pari di ciò che è già previsto dalla normativa vigente per alcune attività commerciali e di servizi (pubblici esercizi, rivendite di generi di monopolio, farmacie, laboratori artigiani di parrucchieri, eccetera).

Gli articoli 6, 8 e 9 prevedono il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento degli esercizi da parte del sindaco o del presidente della Giunta regionale, a seconda delle competenze programmatiche; e, onde assicurare alle imprese già operanti sul mercato il ruolo di protagoniste del processo di ammodernamento e ristrutturazione del sistema distributivo, dispongono facilitazioni di ampliamento, trasferimento ed accorpamento degli esercizi.

In particolare, l'articolo 6 riserva un copioso quoziente di autorizzazioni attivabili

in ciascun anno di vigenza dei piani regionali e comunali a favore dell'associazionismo commerciale e delle altre forme di collaborazione, integrazione o concentrazione economica tra le imprese.

Allo scopo di attuare un più stretto raccordo tra programmazione urbanistica e programmazione commerciale, l'articolo 7 del presente disegno di legge, (ricalcando quanto emerso dalla bozza del testo del Comitato ristretto costituito nel corso dell'ottava legislatura in seno alla 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica per il riordino della legislazione riguardante il settore commerciale), prevede l'emanazione di leggi regionali, con le quali si individuano principi e criteri che i comuni devono seguire nella redazione dei propri strumenti urbanistici, onde assicurare agli insediamenti commerciali specifiche zone territoriali. Sono anche previsti sistemi surrogatori nel caso in cui il comune non si adegui alle norme regionali.

L'articolo 10 ridisegna la normativa delegata alla attività degli spacci interni, delle cooperative di consumo e loro consorzi e dei circoli, con il proposito di ricondurre tali attività alle finalità istitutive proprie, onde eliminare, o quanto meno ridurre, gli ampi spazi che finora, come la esperienza insegna, si sono creati nella configurazione di vendite che, straripando dai limiti prescritti, assumono carattere di illegalità e provocano condizioni di assoluta concorrenza sleale nonchè gravi turbamenti al libero mercato.

Gli articoli 11 e 12 disciplinano le vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori, o per corrispondenza o altro sistema di comunicazione a distanza. Si prevedono una serie di garanzie a tutela del consumatore e si pone il divieto di effettuare operazioni di vendita all'asta tramite televisione, telefono o altro analogo sistema, venendo a mancare ogni possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza di effettuare i controlli del caso e non essendo garantita la veridicità delle offerte.

Particolare attenzione si è voluta riservare all'argomento delle sanzioni, per le in dubbie connessioni che in esse si possono

intravedere ai fini del contenimento e dell'auspicabile eliminazione del già vasto e sempre più dilagante fenomeno dell'«abusivismo commerciale», che se da una parte costituisce una delle cause fisiologiche dell'indebolimento del comparto mercantile, dall'altra determina un cospicuo apporto alla grave piaga della « economia sommersa » in cui si annida e prolifera gran parte della elusione ed evasione fiscale.

« L'abusivismo » trova i suoi maggiori alleati nella inadeguata rete di controlli e nel diffuso disinteresse degli organi preposti; è altrettanto certo, però, che esso trova spesso motivo di incoraggiamento in norme poco chiare ed in sanzioni del tutto insufficienti.

Negli articoli 13 e 14 si sono, pertanto, previsti inasprimenti delle sanzioni amministrative, soprattutto nei valori minimi, sia per le violazioni alla legge che ai regolamenti di attuazione; una più puntuale configurazione delle diverse ipotesi di trasgressione ed il loro aggancio ad una logica gradualità di sanzioni, che giungono, nei casi estremi, a provocare, oltre alla chiusura definitiva dell'attività abusiva, il sequestro e la confisca delle attrezzature di vendita e della merce.

Gli articoli 15, 16, 18 e 19 sono diretti ad offrire alle imprese gli strumenti indispensabili per attuare una reale crescita qualitativa e dimensionale del sistema distributivo: l'assistenza tecnica ed il credito.

Le attività di assistenza tecnica e di aggiornamento professionale degli operatori sono realizzate dalle regioni, dalle camere di commercio e dalle organizzazioni sindacali di categoria, direttamente o tramite centri specializzati, e sono finanziate tra l'altro da una parte di quel contributo an-

nuale istituito dall'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, proprio allo scopo di incentivare interventi promozionali a favore delle piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda il credito si estende il campo dei soggetti beneficiari dei contributi in conto interessi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517 — facendoci rientrare anche le imprese esercenti servizi di informatica, gli ausiliari del commercio e tutte le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali — e si prevede la concessione di contributi in conto capitale a favore di programmi che comportino la concentrazione di tre o più esercizi, ed a favore di quelle imprese operanti nei settori di largo e generale consumo, con superficie inferiore a 200 mq. che, in occasione dell'apertura nella loro stessa zona di esercizi soggetti ad autorizzazione regionale, riconvertano o specializzino il proprio esercizio o che, indipendentemente dalla predetta condizione, lo trasferiscano in centri commerciali.

L'articolo 17 fissa in 10 ore giornaliere il limite massimo di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio, ed attribuisce ai singoli esercenti la facoltà di scegliere il proprio orario di vendita, entro un arco giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 20, le ore 21 nel periodo di vigenza dell'ora legale.

L'articolo 20, infine, mediante un opportuno correttivo, colma una lacuna, causa di ingiusta disparità: quella di veder lasciati fuori dall'osservanza delle disposizioni relative alla « pubblicità dei prezzi » i produttori agricoli singoli ed associati nell'esercizio dell'attività di vendita dei propri prodotti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Requisiti professionali)

L'articolo 5 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Coloro che intendono esercitare il commercio di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 1 devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di:

1) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio istituito dalla regione o, qualora istituito dalle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e da altri enti pubblici o da privati, riconosciuto dalla regione, ed avente per oggetto l'attività ed il settore merceologico per i quali è richiesta l'iscrizione;

2) oppure aver superato, presso una apposita commissione costituita dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di residenza, un esame di idoneità all'esercizio del commercio per l'attività e il settore merceologico per i quali si richiede l'iscrizione. All'esame sono ammessi coloro che hanno prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, o all'amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado o affine entro il secondo, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'opera deve essere stata prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, si stabiliscono:

le materie di insegnamento nei corsi di cui al comma precedente, la durata degli

stessi ed i criteri di valutazione dei partecipanti, che devono garantire l'apprendimento delle tecniche mercantili in generale e delle specifiche tecniche gestionali richieste per i vari tipi di attività commerciale e, nel loro ambito, per i diversi settori merceologici;

il periodo della pratica, comunque non inferiore a ventiquattro mesi, valido ai fini dell'ammissione all'esame di cui al comma precedente;

i titoli di studio universitari o diversi da quello della scuola dell'obbligo da considerare equivalenti al superamento del corso professionale ».

Art. 2.

*(Requisiti professionali per l'attività
di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande)*

L'articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Coloro che intendono somministrare al pubblico alimenti o bevande in sede fissa devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di:

1) avere frequentato con esito positivo un corso professionale, avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, istituito dalla regione o, qualora istituito dalle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e da altri enti pubblici o da privati, riconosciuto dalla regione;

2) oppure aver superato, presso una apposita commissione costituita dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di residenza un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

All'esame sono ammessi coloro che abbiano prestato la propria opera presso imprese esercenti tali attività in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado o affine entro il secondo, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'opera deve

essere stata prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, si stabiliscono:

le materie di insegnamento nei corsi di cui al comma precedente, la durata degli stessi ed i criteri di valutazione dei partecipanti, che devono garantire l'apprendimento delle tecniche mercantili in generale e delle specifiche tecniche gestionali;

il periodo della pratica, comunque non inferiore a ventiquattro mesi, valido ai fini dell'ammissione all'esame di cui al comma precedente;

i titoli di studio universitari o diversi da quelli della scuola dell'obbligo da considerare equivalenti al superamento del corso professionale ».

Art. 3.

(Principi generali di programmazione)

L'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« La programmazione regionale e comunale è finalizzata alla razionale evoluzione dell'apparato distributivo e deve essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) la realizzazione di una rete distributiva che, per organizzazione economica, per tipologia di servizio e per gamme merceologiche assicuri la migliore produttività del sistema distributivo, nonché la qualificazione e la funzionalità del servizio da rendere al consumatore;

2) la concorrenza mediante la presenza delle varie forme distributive e, all'interno di ciascuna di esse, tra le diverse imprese;

3) lo sviluppo della struttura imprenditoriale del settore, incentivando le iniziative di ristrutturazione, di ammodernamento, anche tramite l'associazionismo e le altre forme di collaborazione, concentrazione e cooperazione economica tra imprese, con le necessarie risorse pubbliche ».

Art. 4.

(Programmazione regionale)

Dopo l'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è inserito il seguente:

« Articolo 11-*bis*. - Le regioni in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 11, sentita la commissione di cui all'articolo 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426, adottano, con deliberazione del consiglio regionale, il programma pluriennale di sviluppo e di ammodernamento della rete distributiva al dettaglio in sede fissa, tenendo conto dell'andamento dei consumi e della necessità di riequilibrio delle varie forme distributive.

Il programma pluriennale di sviluppo e di ammodernamento della rete distributiva deve:

1) individuare le zone socio-economiche omogenee nelle quali ripartire il territorio per l'insediamento degli esercizi di cui al successivo punto 3);

2) stabilire le direttive per il coordinamento e l'attuazione della programmazione comunale;

3) indicare per ciascuna zona il numero degli esercizi da autorizzare aventi superficie di vendita superiore ai 1500 metri quadrati nonchè il numero di quelli relativi ai settori di largo e generale consumo con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati, da insediare nei comuni con meno di 10.000 abitanti;

4) determinare le distanze minime da osservarsi tra gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai 1.500 metri quadrati e tra gli esercizi relativi ai settori di largo e generale consumo, con superficie superiore a 400 metri quadrati da insediare nei comuni con meno di 10.000 abitanti, della medesima specializzazione merceologica;

5) dettare prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni nei comuni inferiori a 5.000 abitanti ».

Art. 5.

(Programmazione comunale)

L'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« I comuni in conformità alle direttive regionali procedono alla redazione di piani di sviluppo e di ammodernamento della rete di vendita al dettaglio, sentito il parere delle commissioni previste dagli articoli 15 e 16.

Per l'apertura degli esercizi di vendita di generi di largo e generale consumo il piano determina:

1) il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare separatamente per le seguenti classi di superficie:

- a) fino a 200 metri quadrati;
- b) da 201 a 400 metri quadrati;
- c) da 401 a 800 metri quadrati;
- d) da 801 a 1.500 metri quadrati;

2) le distanze minime da osservare tra gli esercizi di vendita aventi la medesima specializzazione merceologica, con riguardo alle classi di superficie di cui al punto 1).

La determinazione delle distanze è facoltativa nei comuni superiori ai 40.000 abitanti.

Il piano detta, inoltre, norme e direttive per il rilascio delle autorizzazioni e l'inse-diamento degli esercizi di vendita relativi agli altri settori merceologici.

Nella redazione dei piani i comuni possono suddividere il territorio in zone, a condizione che la popolazione residente in ciascuna zona sia almeno di 25.000 abitanti nei comuni fino a 100.000 abitanti e almeno di 40.000 abitanti nei comuni oltre i 100.000 abitanti.

Il piano approvato dal consiglio comunale è soggetto a revisione quadriennale.

In relazione alle particolari esigenze dei comuni di montagna o in via di spopolamento, allo scopo di rendere un miglior servizio ai consumatori, il sindaco può consentire accorpamenti di tabelle merceologiche.

I comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo della redazione dei piani ».

Art. 6.

(Priorità nel rilascio delle autorizzazioni)

I programmi regionali ed i piani comunali suddividono il numero complessivo di autorizzazioni da rilasciare per ciascun anno di vigenza.

Il quoziente relativo a ciascun anno è riservato, nella misura del 50 per cento, ai programmi che comportino l'apertura di esercizi di vendita ad opera di forme associative tra imprese o di altri tipi di integrazione o concentrazione economica tra le stesse.

Il quoziente di ciascun anno non utilizzato nell'anno di riferimento viene assegnato ai richiedenti in base alla data di presentazione delle domande.

Art. 7.

(Urbanistica)

L'articolo 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Le regioni, con proprie leggi, dettano i principi a norma dei quali i comuni individuano, negli strumenti urbanistici generali — in relazione al fabbisogno accertato — le aree destinate agli insediamenti commerciali nonchè le aree, a prevalente diversa destinazione, nelle quali è consentito anche l'insediamento di esercizi commerciali.

Le regioni, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali possono — nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni — apportare le modifiche indispensabili all'adeguamento di detti strumenti ai principi di cui al precedente comma.

Nei comuni dotati di strumenti urbanistici generali non conformi alle prescrizioni emanate dalla regione, o in caso di as-

senza di tali prescrizioni, gli insediamenti per il commercio al minuto con superficie di vendita superiore ai 300 mq., nonchè gli insediamenti per il commercio all'ingrosso, sono ammessi sulle aree destinate ad altre attività economiche, purchè siano garantiti gli spazi pubblici o di uso pubblico previsti per gli insediamenti commerciali dall'articolo 5, punto 2), del decreto 2 aprile 1968, n. 1444, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 16 aprile 1968, n. 97.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia volti all'ampliamento di insediamenti commerciali esistenti, nonchè alla allocazione in fabbricati esistenti di nuovi insediamenti commerciali per la vendita al minuto, sono ammessi anche in deroga od in assenza del programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ».

Art. 8.

(Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi di vendita)

L'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto dai successivi articoli 26 e 27, l'apertura di esercizi al minuto, l'ampliamento della superficie di vendita e il trasferimento in altra zona sono soggetti ad autorizzazione del sindaco del comune nel cui territorio l'esercizio ha sede.

Il sindaco rilascia l'autorizzazione nel rispetto dei criteri stabiliti dal piano, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16.

L'autorizzazione è negata solo nel caso in cui il nuovo esercizio o l'ampliamento della superficie di vendita o il trasferimento risultino in contrasto:

a) con le disposizioni della presente legge o con quelle del piano;

b) con le norme e prescrizioni di carattere edilizio, urbanistico ed igienico sa-

nitario, nonchè con quelle sulla destinazione ed uso dei locali e degli edifici.

In deroga a quanto disposto dal primo comma, fermo restando il rispetto delle norme e prescrizioni di cui al terzo comma, lettera *b*), l'ampliamento della superficie di vendita nell'ambito delle classi di superficie di cui all'articolo 12, secondo comma, punto 1), lettere *a*) e *b*), ed il trasferimento all'interno dello stesso comune degli esercizi attivati da almeno tre anni ed aventi superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati, a condizione che il nuovo esercizio abbia una superficie di vendita non inferiore a quella preesistente e, in caso di trasferimento siano rispettate le distanze determinate a norma dell'articolo 12, secondo comma, punto 2), sono subordinate alla sola comunicazione al comune, che deve essere effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data in cui sono avvenuti.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente ad eccezione della sola mancata comunicazione, comporta, dal momento della notifica all'operatore del relativo accertamento, la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è revocata qualora non si provveda alla regolarizzazione entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento di sospensione.

Per gli esercizi esistenti da almeno tre anni, l'autorizzazione all'ampliamento fino a 800 metri quadrati, da attuarsi anche mediante trasferimento, è sempre dovuta, anche in deroga ai limiti fissati dal piano, e fermo restando il rispetto delle norme di cui al terzo comma, lettera *b*), e, in caso di trasferimento, il rispetto delle distanze minime prescritte, a condizione che il richiedente concentri esercizi commerciali dello stesso settore merceologico attivati da almeno tre anni ed operanti nello stesso comune o, se il territorio comunale è suddiviso in zone, operanti nella zona in cui l'esercizio ampliato e trasferito si colloca, restituisca un numero di autorizzazioni pari ai passaggi di classi di superficie, previsti dall'articolo 12, che l'ampliamento comporta.

In caso di subingresso per atto tra vivi, le disposizioni di cui al comma precedente sono applicabili al subentrante semprechè siano decorsi almeno tre anni dalla data del trasferimento in gestione od in proprietà dell'esercizio ».

Art. 9.

(Grandi strutture di vendita)

L'articolo 26 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti l'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento di esercizi di vendita al dettaglio di beni di largo e generale consumo, aventi superficie maggiore di 400 metri quadrati, è rilasciata dal presidente della giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 17 ».

L'articolo 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento di centri commerciali al dettaglio e di punti di vendita despecializzati che, per dimensioni e collocazione geografica, sono destinati a servire vaste aree di attrazione, eccedenti il territorio comunale, è rilasciata dal presidente della giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 17, quando la superficie di vendita è superiore a 1.500 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi ».

L'articolo 28 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è abrogato.

Art. 10.

(Spacci interni e cooperative di consumo)

L'articolo 34 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« La distribuzione di merci e la somministrazione di alimenti o bevande a favore dei dipendenti da enti o imprese pubbliche o private, di militari o di soci di circoli privati o di cooperative di consumo

e consorzi da queste costituite, negli ospedali e nelle scuole, è consentita a condizione che:

1) l'attività venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico, ubicati all'interno dell'ente o dell'impresa e, fatta eccezione per i circoli privati e le cooperative di consumo o loro consorzi, senza accesso dalla pubblica via;

2) il preposto alla gestione sia iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 9;

3) la superficie di vendita non sia superiore ai 200 metri quadrati.

L'attività di vendita è consentita esclusivamente per i prodotti di cui alle tabelle merceologiche I, VI, VII (con esclusione dei prodotti di pasticceria fresca e gastronomia) e XIV limitatamente ai prodotti per l'igiene della casa e della persona.

Per l'esercizio dell'attività di cui al primo comma è necessaria l'autorizzazione comunale, che è rilasciata alla amministrazione, ente od impresa interessata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria e con l'osservanza, per la iscrizione del preposto alla gestione, con riferimento agli articoli 5 e 6 della presente legge del requisito di cui al primo comma, punto 1), degli stessi articoli.

Per l'esercizio dell'attività di cui al primo comma, da parte dei circoli privati l'autorizzazione comunale è rilasciata anche con l'osservanza delle norme relative alla programmazione comunale.

Qualora l'attività non sia esercitata direttamente dall'amministrazione, ente o impresa, la gestione deve essere affidata ad una cooperativa costituita esclusivamente tra i propri dipendenti.

Qualora l'attività sia esercitata dalle cooperative di consumo e dai consorzi da queste costituiti, gli acquirenti devono risultare iscritti nel libro dei soci prima della effettuazione dell'acquisto.

L'autorizzazione è revocata nel caso in cui la vendita sia effettuata in favore di

soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma o con la inosservanza delle disposizioni previste nei commi precedenti ».

Art. 11.

(Vendita per corrispondenza e a distanza)

Chi esercita la vendita al dettaglio per corrispondenza, per telefono o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione deve osservare le norme di cui al capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Qualora le operazioni di vendita siano svolte nei modi di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è necessaria l'autorizzazione prevista da tale articolo.

Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate per televisione, l'emittente televisiva deve accertarsi, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia iscritto nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni e integrazioni, ed abbia ottemperato alle disposizioni del primo comma.

Chi esercita un'attività di vendita nei modi previsti dal presente articolo deve garantire, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge, che i prodotti posti in vendita siano rispondenti alle caratteristiche dichiarate e idonei all'uso a cui sono destinati.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce altresì l'estensione della garanzia suddetta in relazione ai vari prodotti ed il termine entro il quale l'acquirente, senza alcuna penalità, può disdire l'ordine di acquisto e può chiedere la sostituzione dei prodotti o il rimborso del prezzo pagato.

Nessun prodotto può essere inviato senza richiesta da parte del consumatore, salvo che si tratti di oggetti completamente gratuiti od inviati senza alcuna condizione.

Le operazioni di vendita all'asta non possono essere effettuate nelle forme di cui al presente articolo.

L'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è abrogato.

Art. 12.

(Vendita a domicilio)

Le imprese esercenti la vendita a domicilio o sul posto di lavoro dei consumatori debbono comunicare gli elenchi dei propri incaricati all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio, la quale rilascia il relativo nulla-osta valutati i requisiti di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Le imprese interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili delle attività stesse.

Le disposizioni del primo comma sul rilascio del nulla-osta e quella del secondo comma si applicano anche a chiunque esibisca campioni o illustri cataloghi o svolga altra forma di propaganda commerciale al domicilio o sul posto di lavoro dei consumatori, nonchè ai dipendenti e ai familiari dell'ambulante e al rappresentante di cui all'articolo 4 della legge 11 maggio 1976, n. 398, non iscritto nella sezione speciale per il commercio ambulante.

Le norme di attuazione della presente legge determinano, in relazione alle vendite effettuate a domicilio dei consumatori, i generi merceologici ed i valori minimi delle contrattazioni per la cui validità è obbligatoria la forma scritta dell'atto; le stesse norme fissano i termini e le condizioni atti a garantire la rigorosa rispondenza dei prodotti alle caratteristiche dichiarate e la idoneità all'uso cui i prodotti stessi sono destinati, nonchè all'esercizio, da parte dell'acquirente, della facoltà di disdire l'ordine di acquisto senza alcuna penalità.

Art. 13.

(Sanzioni)

L'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 24, 26, 27, 35,

della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000 a lire 10.000.000.

Soggiaciono alla sanzione amministrativa da lire 4.000.000 a lire 12.000.000:

a) i produttori ed i commercianti all'ingrosso i quali forniscono prodotti ai commercianti al dettaglio non in regola con le disposizioni di legge;

b) i commercianti all'ingrosso che effettuano la vendita direttamente ai consumatori fuori dai casi espressamente ammesse dalla legge;

c) gli artigiani che, iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, esercitano la vendita al pubblico fuori dal luogo di produzione o vendano oggetti non di propria produzione;

d) i produttori agricoli che vendono prodotti acquistati da terzi o comunque non derivanti direttamente dalla propria attività agricola;

e) chiunque effettui esposizioni di merci dissimulando attività di vendita a mezzo di ordine o di prenotazione;

f) chiunque svolga attività di vendita nel proprio domicilio, o in qualunque altro luogo, senza essere munito dei titoli abilitanti al regolare svolgimento dell'attività commerciale;

g) chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 34 della presente legge.

È punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000:

a) chi omette, o effettua oltre i termini previsti, le comunicazioni di cui all'articolo 24, quarto comma, della presente legge;

b) chi viola le disposizioni di cui all'articolo 38 della presente legge.

È punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 10.000.000 chi vende merci non comprese nelle tabelle merce-

logiche di cui all'articolo 37 della presente legge.

In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco dispone inoltre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni.

Ai fini di rendere giuridicamente rilevante la recidiva, i comuni devono istituire un casellario per la trascrizione delle violazioni.

Il sindaco dispone la chiusura dell'esercizio qualora il suo titolare non risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 1. o ne sia stato cancellato, ovvero non sia in possesso dell'autorizzazione prescritta dalla presente legge.

La ordinanza del sindaco per la chiusura di un esercizio commerciale abusivo, che si trovi cioè nelle condizioni di cui al comma precedente, costituisce titolo esecutivo, ed è spedita in forma esecutiva con l'applicazione della formula prevista dall'articolo 475 del codice di procedura civile. L'ordinanza è dichiarata immediatamente eseguibile.

In caso di attività di vendita al dettaglio senza alcuna autorizzazione, o di commercio all'ingrosso senza nessuna iscrizione nel registro di cui all'articolo 1, sono disposti il sequestro e la confisca delle attrezzature di vendita e della merce, con l'osservante delle modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

Le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi e dai regolamenti di attuazione sono applicate dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed i relativi proventi sono devoluti ai comuni.

Si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

Le sanzioni previste dal primo comma dell'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come modificato dal presente articolo, si applicano altresì a chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge.

Art. 14.

(Regolamento di esecuzione)

Il secondo comma dell'articolo 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Il regolamento potrà prevedere per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 500.000 a lire 2.000.000 ».

Art. 15.

*(Perfezionamento,
aggiornamento professionale
ed assistenza tecnica)*

L'attività di perfezionamento e aggiornamento professionale è rivolta agli imprenditori, ai dirigenti delle imprese esercenti il commercio e deve perseguire il fine di integrare la formazione di base, per adeguare la preparazione professionale all'evoluzione delle condizioni di mercato ed all'innovazione delle tecniche mercantili e gestionali.

Rientrano altresì tra le attività di perfezionamento e aggiornamento professionale le iniziative rivolte alla preparazione del personale necessario per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica.

L'attività di assistenza tecnica si esplica attraverso l'offerta dei servizi di consulenza e di informazione necessari per la predisposizione e la realizzazione di progetti di sviluppo, trasformazione e ammodernamento delle imprese commerciali, compresi quelli inerenti allo studio di fattibilità dell'iniziativa, agli aspetti tecnico-gestionali in fase di inizio dell'attività ed alla riqualificazione professionale degli addetti.

Art. 16.

(Competenze e finanziamento).

L'attività di perfezionamento ed aggiornamento professionale ed assistenza tecnica debbono essere finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 3.

La realizzazione delle attività di cui al comma precedente è affidata alle regioni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed alle organizzazioni sindacali di categoria, singolarmente o in consorzio, direttamente o ricorrendo a istituti universitari o centri specializzati.

Al finanziamento della attività è destinata una somma non inferiore al 50 per cento delle entrate realizzate nell'anno precedente per i diritti di segreteria relativi all'iscrizione al Registro esercenti il commercio, nonchè il 30 per cento del diritto annuale di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, versato dalle imprese commerciali.

Art. 17.

(Orari di vendita)

L'esercente ha facoltà di scegliere l'orario di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio, in misura non superiore a 10 ore giornaliere, entro un arco orario compreso tra le ore 7 e le ore 20, le ore 21 nel periodo di vigenza dell'ora legale.

È abrogata la lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558.

Art. 18.

*(Finanziamenti previsti
dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517)*

All'articolo 1 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sono aggiunti i seguenti commi:

« Sono altresì ammessi ad usufruire dei finanziamenti previsti dalla presente legge le imprese esercenti servizi di informatica, elaborazione o acquisizione dati per conto terzi nonchè gli ausiliari del commercio e le imprese di servizi considerati commerciali ai fini previdenziali per programmi che comportino l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo dei locali, nonchè l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento dei macchinari e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della loro specifica attività.

Agli effetti della presente legge si considera centro operativo aderente ad unione volontaria l'impresa collegata con altri operatori commerciali mediante sottoscrizione di accordi a carattere continuativo di approvvigionamento merci di consulenza e assistenza tecnica, comportante altresì l'utilizzazione di marchi commerciali comuni.

Agli effetti della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle aventi meno di 300 dipendenti ».

Art. 19.

(Contributo in conto capitale)

Dopo l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è inserito il seguente articolo:

« Articolo 3-bis. - È concesso un contributo in conto capitale a favore delle imprese commerciali dei settori di largo e generale consumo, con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati, che:

attuino iniziative di ammodernamento, di riconversione e specializzazione, anche mediante trasferimento, in occasione della apertura nella stessa zona di esercizi soggetti ad autorizzazione regionale;

trasferiscano il proprio esercizio in centri commerciali al dettaglio o all'ingrosso.

L'ammontare del contributo non può superare i 200 milioni di lire, ed è pari al 40 per cento del costo degli investimenti fissi, oltre il 15 per cento del costo delle scorte, qualora l'impresa provveda alla riconversione totale dell'attività.

Le scorte ammesse a contributo non possono comunque superare il 20 per cento degli investimenti fissi.

Il contributo di cui ai commi precedenti è concesso altresì a favore delle iniziative di apertura di nuovi esercizi di vendita al dettaglio in cui risultino concentrati tre o più esercizi commerciali attivati da almeno tre anni e di cui rispettivi titolari abbiano rinunciato alle relative autorizzazioni.

L'erogazione del contributo avviene per la metà contestualmente all'emanazione del provvedimento di concessione, per la rimanente parte una volta verificata la realizzazione.

I criteri e le modalità di concessione dei predetti contributi sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato di gestione di cui all'articolo 6 ».

Art. 20.

(Pubblicità dei prezzi)

All'articolo 38 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati al punto 5) del successivo articolo 45 ».